

DECRETO LEGGE 22.10.2016, N.193, CONVERTITO NELLA LEGGE 1.12.2016, N.225, SU S.O. ALLA G.U. N.282 DEL 2.12.2016

<i>ART. 1</i> <i>SOPPRESSA</i> <i>EQUITALIA</i>	Dall'1 luglio 2017 tutte le società del Gruppo Equitalia saranno sciolte. Da tale data l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sarà svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il nuovo ente subentrerà a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Le nuove disposizioni prevedono espressamente che nei rapporti con i contribuenti il nuovo ente dovrà conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente e agli obiettivi di cooperazione tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale (trasparenza, leale collaborazione, tutela di affidamento e buona fede). Potrà essere istituito uno sportello telematico unico per l'assistenza e l'erogazione di servizi secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di individuare con chiarezza il debito originario.
<i>ART. 1BIS</i> <i>PROROGA</i> <i>DIRIGENTI</i> <i>AGENZIE FISCALI</i>	E' stata prevista la proroga al 30 settembre 2017 (in precedenza 31.12.2016) del termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali per i funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza.
<i>ART. 2</i> <i>RISCOSSIONE</i> <i>LOCALE</i>	Gli enti locali potranno deliberare entro l'1 luglio di affidare al nuovo Ente di riscossione l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie e delle società partecipate.
<i>ART.2 BIS</i> <i>VERSAMENTO A</i> <i>ENTI LOCALI</i>	E' stato previsto che il versamento spontaneo dei tributi e di altre entrate agli enti locali debba avvenire sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o tramite strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dall'ente locale stesso. I tributi potranno continuare ad essere pagati anche tramite l'F24 (l'IMU e la TASI anche attraverso bollettino di c/c postale).
<i>ART. 3</i> <i>CONTROLLI</i> <i>FISCALI</i>	Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni anche ai fini della riscossione. Fra le informazioni si segnalano quelle relative ai rapporti di lavoro delle banche dati INPS. Sarà consentito al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni.
<i>ART. 4</i> <i>COMUNICAZIONI</i> <i>TRIMESTRALI</i> <i>DELLE FATTURE E</i> <i>DELLE</i> <i>LIQUIDAZIONI IVA</i>	Sono state introdotte a decorrere da quest'anno due comunicazioni trimestrali da effettuare in via telematica: quella dei dati delle fatture emesse e ricevute e quella dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. In particolare è stato modificato l'articolo 21 del DPR 633/72, prevedendo che i soggetti passivi trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali e i dati delle variazioni. Le modalità con cui dovranno essere inviati i dati all'Agenzia delle Entrate saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; le comunicazioni dovranno contenere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta, la tipologia dell'operazione. Per il primo anno di applicazione la prima comunicazione sarà semestrale e dovrà essere presentata entro il 25 luglio 2017.

segue Art. 4

Relativamente ai dati delle liquidazioni Iva, è stato inserito nel DPR 633/72 il nuovo articolo 21 bis con la previsione della trasmissione entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre di una comunicazione contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, fermo restando gli ordinari termini di versamento dell'imposta. La comunicazione va trasmessa anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito. Le modalità e le informazioni da trasmettere saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Sono esonerati dal nuovo onere i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

A fronte delle comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti gli esiti derivante dall'esame dei dati. Nel caso di versamenti inferiori al dovuto, il contribuente avvisato dall'Agenzia potrà versare la differenza avvalendosi del ravvedimento operoso.

E' stato previsto un piccolo credito d'imposta (100 euro) a favore delle imprese di minore dimensione, a fronte del costo dell'adeguamento tecnologico per i nuovi adempimenti. E' stato inoltre previsto un credito d'imposta di importo inferiore (50 euro) per i soggetti che opteranno per la fatturazione elettronica entro la fine del 2017.

Relativamente alle sanzioni, sono state notevolmente ridotte in sede di conversione del decreto legge. In particolare:

- per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura sarà applicata la sanzione di 2 euro, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle sanzioni sarà applicata una sanzione da 500 a 2.000 euro.

Le suddette sanzioni saranno ridotte alla metà nel caso di:

- trasmissione della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza;
- trasmissione corretta dei dati entro 15 giorni dalla scadenza.

A fronte dei nuovi adempimenti, sono state previste alcune semplificazioni tra cui la soppressione delle comunicazioni delle operazioni Black List e gli Elenchi Intrastat Acquisti (quest'ultima soppressione subirà uno slittamento).

La dichiarazione Iva annuale del 2016 dovrà essere presentata entro febbraio 2017; a partire dal 2018 la dichiarazione annuale dovrà essere presentata nel periodo tra l'1 febbraio e il 30 aprile.

Contestualmente è soppressa la comunicazione dati Iva annuale.

Depositi Iva: L'articolo riscrive il comma 6 dell'articolo 50 bis del DL 331/93 concernente i depositi Iva.

L'introduzione nei depositi Iva senza pagamento dell'imposta viene estesa a qualsiasi bene nazionale. Per estrarre i beni dal deposito, il gestore del deposito stesso, dovrà versare l'imposta in nome e per conto dell'estrattore. Il versamento avviene tramite modello F24 senza possibilità di compensazione. Le nuove disposizioni non riguardano i beni intracomunitari. Anche gli esportatori abituali continuano ad operare come in precedenza. Per le operazioni di immissione in libera pratica mediante introduzione nel deposito Iva, l'imposta è assolta mediante autofattura dal soggetto estrattore, previa prestazioni di apposita garanzia. Le modalità e i criteri di prestazione della garanzia devono essere stabiliti con un successivo Decreto Ministeriale (che stabilirà l'esenzione per i soggetti affidabili). Le nuove norme sui depositi Iva si applicano a decorrere dall'1 aprile 2017.

<p><i>ART. 4 BIS</i></p> <p><i>TAXFREE SHOPPING</i></p>	<p>Dall'1 gennaio 2018 gli acquisti da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione di importo superiore a 155 euro (compresa Iva) dovranno essere fatturati elettronicamente.</p>
<p><i>ART. 4 TER</i></p> <p><i>MODIFICHE IN MATERIA DI ACCISE</i></p>	<p>Sono state introdotte numerose modifiche al T.U. delle Accise (D.Lgvo n.504/95). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, fino a un massimo di tre scadenze fissate per il pagamento delle accise; la rateizzazione può essere concessa per un minimo di 6 e un massimo di 24 rate mensili; - richiesta di rimborso anche in caso di agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato (il rimborso non sarà ammesso per importi inferiori a 30 euro); - le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite saranno esatte con procedura di riscossione coattiva, previa notifica di un avviso di pagamento entro cinque anni (10 nei casi di violazioni penali); - il termine per la conservazione dei documenti prescritti dalla legge è stato fissato a cinque anni successivi a quello di imposta (10 per i tabacchi lavorati); - facilitato il contraddittorio con il contribuente: anche per le ipotesi in cui sono esaminati dall'Ufficio atti e dichiarazioni, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di constatazione, il destinatario può comunicare osservazioni che dovranno essere considerate dall'Ufficio prima di notificare l'avviso di pagamento o di irrogare sanzioni; - uso della posta elettronica certificata per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle norme in tema di accisa; - nuovi obblighi di contabilizzazione a carico dei soggetti esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; - nuova disciplina per i regimi di deposito fiscale di alcool e bevande alcoliche <p>Gasolio commerciale: E' stata introdotta una accisa specifica per il gasolio commerciale, tra cui rientra il gasolio utilizzato dalle imprese di autotrasporto merci con veicoli ecologici (almeno Euro 2) e di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate. L'aliquota è stata fissata nella misura di 403,22 euro per mille litri. La differenza tra l'accisa sul gasolio e l'importo di 403,22 euro sarà rimborsata in maniera analoga a quanto avveniva con le previgenti disposizioni. La disposizione, pur non comportando novità pratiche per gli interessati, è rilevante in quanto rende stabile l'agevolazione per gli autotrasportatori, fissando il principio che il gasolio per uso professionale deve essere scontato rispetto a quello utilizzato a scopi privati.</p> <p>Gasolio utilizzato nei porti: E' stata prevista una disposizione di favore anche per il gasolio utilizzato per l'azionamento di macchine impiegate nei porti non ammesse alla circolazione su strada destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo. L'aliquota è stata fissata al 30 per cento dell'aliquota normale.</p>
<p><i>ART. 5</i></p> <p><i>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</i></p> <p><i>RAVVEDIMENTO DOGANALE</i></p>	<p>Le dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti di imposta potranno essere integrate fino alla scadenza dei termini di accertamento per correggere errori e omissioni che abbiano determinato l'errata indicazione dell'imponibile e dell'ammontare delle imposte dovute. Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta. Nel caso la dichiarazione integrativa comporti un credito di imposta lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione (con alcuni vincoli nel caso la dichiarazione integrativa sia stata presentata oltre l'anno successivo a quella principale). I crediti derivanti da dichiarazioni integrative IVA, oltreché essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso, potranno essere portati in detrazione in sede di liquidazione periodica o liquidazione annuale, purché la</p>

<p><i>segue Art.5</i></p>	<p>dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Nel caso sia presentata oltre tale termine è esclusa la possibilità di compensare nelle liquidazioni periodiche e annuali.</p> <p>Per i dati oggetto di integrazione i termini di accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.</p> <p>Resta ferma in ogni caso la possibilità di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori di fatto o di diritto che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, relativamente all'indicazione dell'imponibile e dell'ammontare delle imposte dovute.</p> <p>Ravvedimento in materia doganale: L'istituto del ravvedimento è stato esteso ai tributi doganali e alle accise prevedendo che, salva la notifica di avvisi di pagamento atti di accertamento, le sanzioni sono pari a un settimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro due anni dall'errore; per regolarizzazioni oltre il termine di due anni le sanzioni sono pari a un sesto del minimo.</p>
<p><i>ART. 5 BIS</i></p> <p><i>DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI SU ACCISE</i></p>	<p>L'Agenzia delle Dogane è stata autorizzare a definire con transazioni entro il 30 settembre 2017 le liti fiscali pendenti relative al recupero accise su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche per fatti verificatisi anteriormente all'1 aprile 2010. La lite si definisce col pagamento di un importo pari almeno al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. E' consentito il versamento in un numero massimo di sette rate annuali col pagamento di interessi al tasso legale maggiorato di 2 punti. I contenziosi sono sospesi per chi dichiara di voler usufruire della definizione agevolata; il pagamento di quanto dovuto estingue la lite in ogni stato e grado di giudizio. La definizione agevolata è applicabile solo qualora sia stato definito il procedimento penale.</p>
<p><i>ART. 6</i></p> <p><i>DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE ESATTORIALI</i></p>	<p>E' stata prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; gli stessi potranno essere estinti senza pagamento di sanzioni, né di interessi di mora, né le somme aggiuntive.</p> <p>Gli interessati devono manifestare all'agente di riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata (i moduli sono disponibili sul sito di Equitalia) entro il 31 marzo 2017. E' possibile pagare l'importo determinato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dall'1 agosto sono dovuti interessi al tasso annuo del 4,5 per cento. Il 70 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro l'anno 2017 e il restante 30 per cento entro il 2018.</p> <p>Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione deve comunicare ai soggetti che hanno presentato la richiesta l'ammontare delle somme dovute nelle varie scadenze. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento la definizione agevolata decade.</p> <p>Entro il 28 febbraio 2017 l'agente riscossore avvisa i debitori dei carichi affidati nel 2016 per i quali al 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella.</p> <p>La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute.</p> <p>Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli per ritardato pagamento.</p>
<p><i>ART. 6 BIS</i></p> <p><i>TRIBUTARISTI</i></p>	<p>E' stata prevista la possibilità per i tributaristi e i consulenti tributari certificati di svolgere rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi all'Amministrazione finanziaria.</p>

<p><i>ART. 6 BIS</i></p> <p><i>DEF.ZIONE AGEV. ENTI TERRITORIALI</i></p>	<p>La definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni è applicabile anche alle entrate regionali e degli enti locali. I relativi enti territoriali devono pubblicare sui propri siti le modalità di applicazione.</p>
<p><i>ART. 7</i></p> <p><i>VOLUNTARY DISCLOSURE</i></p>	<p>Sono stati riaperti fino al 31 luglio 2017 i termini per la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di attività estere. Possono essere sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. La modulistica e le modalità di presentazione delle istanze saranno stabilite con successivo decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><i>ART. 7 BIS</i></p> <p><i>SOPPRESSIONE STUDI DI SETTORE</i></p>	<p>Gli Studi di Settore saranno sostituiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 da "indici sintetici di affidabilità fiscale" cui saranno collegati premi per i contribuenti più affidabili, quali la riduzione dei termini per gli accertamenti.</p>
<p><i>ART. 7 TER</i></p> <p><i>ANAC</i></p>	<p>L'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata parzialmente esclusa dai vincoli di spending review previsti dalla vigente normativa.</p>
<p><i>ART. 7 QUATER</i></p> <p><i>SEMPLIFICAZIONI FISCALI</i></p>	<p>L'articolo contiene 48 disposizioni di semplificazione fiscale, tra le quali si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i lavoratori autonomi le spese di viaggio e di trasporto sono state escluse dal reddito di lavoro autonomo se sostenute dal committente (decorrenza periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017); • introduzione della notifica mediante PEC degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai professionisti a partire dal 1 luglio 2017; le modalità tecniche saranno stabilite con successivo provvedimento; • posticipo al 31 marzo di ciascun anno del termine per la consegna della certificazione unica dei sostituti d'imposta; la nuova scadenza varrà già quest'anno; • sospensione dei termini dall'1 agosto al 4 settembre per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA; • sospensione dall'1 agosto al 4 settembre del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis D.P.R 600/73 e art. 54 DPR 633/72), dei controlli formali (36-ter DPR 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata; • cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale; • posticipo dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP e posticipo dell'Ires e Irap per le società di capitali dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento; i nuovi termini si applicano dall'1 gennaio 2017; • non è più necessario rinnovare le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR; le stesse si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga espressa revoca da parte del contribuente; • a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 è prevista la tacita proroga dei regimi di tassazione per trasparenza, consolidato nazionale e mondiale, tonnage tax;

<p><i>segue</i> ART. 7 QUATER</p>	<ul style="list-style-type: none"> • è soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i contribuenti non titolari di partita Iva, i quali potranno presentarlo nuovamente cartaceo in banca, anche se di importo superiore a 1000 euro; • è innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario; • a decorrere da luglio 2017 la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali da corrispondere agli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata mediante F24, contrassegni sostitutivi, carte di debito o prepagate, modalità telematiche o altri strumenti di pagamento elettronico; un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative; • è stata introdotta la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che nel triennio precedente non hanno esercitato l'attività; è stata eliminata la sanzione prevista per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA; • i CAF e i professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti possono completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività: comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni; consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione; trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte. Lo slittamento è consentito a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni; • la dichiarazione precompilata, può essere inviata dal contribuente entro il 23 luglio di ciascun anno.
<p>ART. 7 QUINQUIES <i>LAVORATORI IN TRASFERTA E TRASFERTISTI</i></p>	<p>E' stata fornita l'interpretazione autentica dell'articolo 51 comma 6 del TUIR stabilendo che i lavoratori trasfertisti che godono di indennità e maggiorazioni di retribuzione imponibili al 50 per cento sono quelli per i quali sussistono contemporaneamente tre condizioni: mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro; svolgimento di un'attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente; corresponsione, in relazione allo svolgimento dell'attività in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato o meno in trasferta e dove la stessa si sia svolta. Per i lavoratori per i quali non sussistono le condizioni suesposte, l'indennità di trasferta è tassata con i limiti giornalieri previsti dallo stesso articolo 51 TUIR.</p>
<p>ART. 7 SEXIES <i>REGIME DEI MINIMI</i></p>	<p>L'applicazione del regime dei minimi, un regime fiscale semplificato per contribuenti di minore dimensione, potrà riguardare anche le operazioni di cessione all'esportazione, secondo quanto verrà stabilito con successivo decreto.</p>
<p>ART. 7 SEPTIES <i>GEOTERMIA</i></p>	<p>L'articolo riguarda il Fondo di Garanzia per le imprese di geotermia.</p>